

24/5/2022
ATTO REGISTRATO AP ERBA IL
N. 521
3

STATUTO

ARTICOLO 1



1) E' costituita, in forma di associazione di promozione sociale, l'associazione denominata:

"UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' DI ERBA-APS"

Centro di iniziative culturali e sociali, che in seguito sarà denominata, in breve, "associazione".

2) L'associazione è un Ente del Terzo Settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.lgs. 117/2017.

3) L'associazione ha durata illimitata.

4) L'associazione ha sede legale nel Comune di Erba.

5) Il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito della stessa città.

6) L'associazione può aderire, affiliarsi e collegarsi con altre associazioni i cui scopi siano uguali e compatibili con deliberazione del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 2

FINALITA'

- 1) L'Associazione, senza fini di lucro ispirandosi ai principi cristiani della vita ed alle norme della convivenza civile, di solidarietà sociale e di democrazia contenuti nella Costituzione, si propone di promuovere lo studio della condizione di adulti ed anziani; si propone inoltre di promuovere iniziative di incontro, di dibattito, di informazione e di formazione atte a migliorare l'inserimento sociale delle persone adulte ed anziane; si propone ancora la sensibilizzazione ai problemi della vita nelle varie età e di promuovere la ricerca scientifica attinente.
- 2) I contenuti e la struttura dell'associazione sono ispirati a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favoriscono la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.
- 3) L'associazione, pertanto, svolge la propria attività sociale, rivolta sia ai soci sia alla collettività nel territorio regionale ed in aderenza ai bisogni territoriali, alle proprie risorse ed alle proprie iniziative, negli ambiti di intervento, riguardanti prevalentemente e tra l'altro, la tutela e la promozione della vita umana, la promozione e tutela della maternità e paternità responsabile e della famiglia, la promozione del principio di autodeterminazione e tutela dei diritti umani e civili, per il perseguimento, in via esclusiva, di scopi di solidarietà concretizzanti nelle attività istituzionali indicate nel successivo articolo 3.

ARTICOLO 3

ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE

1) L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

(d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28/03/2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

(h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

(i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

(k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

(u) beneficenza, erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

2) In particolare l'associazione si propone di:

- a) promuovere ricerche, studi, convegni ed attività formative favorendo l'incontro tra persone di comune orientamento ideale o disponibili ad un dialogo fecondo per la crescita sociale e politica della collettività, riaffermando la vocazione cristiana della persona e degli interventi sociali, civili ed economici;
- b) promuovere e collaborare alla formazione degli operatori che intendono procedere alla costituzione di cooperative, di centri sociali, di centri culturali, di librerie e sale di lettura;
- c) promuovere l'edizione, la vendita e la diffusione di pubblicazioni scritte e audiovisive, destinate prevalentemente, ma non esclusivamente, agli associati;
- d) attuare tutte le altre iniziative necessarie per il raggiungimento degli scopi sociali.

3) Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore dei propri associati, dei loro familiari o dei terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

4) L'associazione non svolgerà attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

ARTICOLO 4

RACCOLTA FONDI

L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ARTICOLO 5

AMMISSIONE

- 1) Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche che, senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazioni di alcuna natura, siano interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali e ne condividono lo spirito e gli ideali.
- 2) L'associazione può prevedere anche l'ammissione come associati di altri Enti di Terzo Settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle associazioni di promozione sociale associate.
- 3) Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo settore.
- 4) I soci sono suddivisi in fondatori, ordinari ed onorari.

4.1 I soci fondatori sono tutti coloro che hanno partecipato alla sottoscrizione dell'atto costitutivo e del presente statuto.

4.2 I soci ordinari sono tutti coloro che, avendo presentato domanda ed impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'associazione, vengono ammessi a farne parte dal Consiglio Direttivo purché in regola con il pagamento della quota associativa.

4.3 I soci onorari sono tutti coloro ai quali il Consiglio Direttivo riconosca tale qualifica in considerazione del particolare contributo fornito alla vita dell'associazione.

5) Ciascun socio ha diritto di voto. Il genitore o chi ne fa le veci sottoscrive per conto del socio minorenni la domanda di adesione e rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde per tutte le sue obbligazioni. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'associazione.

6) Criteri di ammissione e di esclusione dei soci:

6.1) Nella domanda di ammissione l'aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'associazione.

- L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande di nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione, deliberandone l'iscrizione nel registro dei soci dell'associazione.

- L'esclusione degli associati viene deliberata dal Consiglio Direttivo nei casi sopra previsti e con le specifiche motivazioni e deve essere comunicata all'interessato entro 60 (sessanta) giorni con lettera raccomandata. L'associato, colpito da provvedimento di esclusione, ha diritto di ricorrere entro 60 (sessanta) giorni al Collegio dei Garanti, se nominato o, in mancanza, all'assemblea dei soci, anche in contraddittorio, nella prima riunione convocata. Contro la decisione del Collegio dei Garanti o dell'assemblea è sempre data la possibilità di ricorrere all'autorità Giudiziaria.

6.2) I soci cessano di appartenere all'associazione senza alcun onere per il recesso:

- per dimissioni volontarie;
- per mancato versamento del contributo per l'esercizio sociale in corso;
- per decesso;
- per comportamento contrastante con gli scopi statuari;
- per persistente violazione degli obblighi statuari.

ARTICOLO 6

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

1) I soci possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione. Il contributo a carico dei soci non ha carattere di quota patrimoniale ed è deliberato dall'assemblea convocata per l'approvazione del preventivo. Detto contributo è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio, deve essere versato entro 30 (trenta) giorni prima dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio di riferimento.

2) I soci hanno il diritto:

- di partecipare alle assemblee (se in regola con il pagamento del contributo) e di votare direttamente o per delega;
- di conoscere i programmi con i quali l'associazione intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- di usufruire di tutti i servizi dell'associazione;
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

3) I soci sono obbligati:

- a osservare le norme del presente atto statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- a versare il contributo per le spese stabilito dal Consiglio Direttivo;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione.

ARTICOLO 7
ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

- 1) L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
- 2) Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite preventivamente dal Consiglio Direttivo o in un eventuale regolamento approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.
- 3) I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ARTICOLO 8
RISORSE ECONOMICHE

- 1) Le entrate economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote sociali;
- contributi dei soci per le spese dell'associazione;
- contributi di privati e di istituzioni pubbliche;
- contributi pubblici;
- donazioni e lasciti testamentari non destinati all'incremento del patrimonio;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo;
- rimborsi derivanti da convenzioni ai sensi dell'art.56;
- fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante cessione a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati;
- entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall'art.79, c.2;
- corrispettivi da soci e familiari per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 6 art.85 del D.lgs.117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
- ogni altro provento derivante da attività strettamente complementari a quelle istituzionali, non esplicitamente destinato ad incremento del patrimonio.

- 3) I fondi sono depositati presso gli Istituti di Credito stabiliti dal Consiglio Direttivo.



ARTICOLO 9

ORGANI SOCIALI

1) Organi dell'associazione sono:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

Possono inoltre essere costituiti i seguenti Collegi di controllo e di garanzia:

- il Collegio dei Revisori dei Conti,
- il Collegio dei Garanti.

Infine può essere costituito il Comitato Culturale.

2) Gli Organi sociali hanno la durata di 3 (tre) anni e i loro componenti possono essere riconfermati.

ARTICOLO 10

ASSEMBLEA DEI SOCI

- 1) L'associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.
- 2) L'assemblea legalmente convocata è costituita da tutti i soci dell'associazione ed è sovrana. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.
- 3) L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal vice Presidente.
- 4) I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.
- 5) Non può essere conferita la delega ad un componente del Consiglio Direttivo o di altro Organo sociale.
- 6) Sono ammessi al voto gli associati iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati.
- 7) L'assemblea può deliberare la regolamentazione di altre idonee modalità di convocazione. È possibile intervenire in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, previa verifica dell'identità dell'associato. In ogni caso deve essere garantita la democraticità della convocazione e delle decisioni.

ARTICOLO 11

COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

1) **L'assemblea ordinaria** viene convocata per deliberare:

- sulla nomina e revoca dei componenti del Consiglio Direttivo scegliendoli tra i propri associati;
- sulla nomina e revoca, quando previsto dalla legge, dei Revisori dei Conti;
- sulla nomina e revoca, quando previsto dalla legge, dei Garanti;
- sull'approvazione del programma di attività dell'associazione e il preventivo economico per l'anno successivo;
- sull'approvazione del rendiconto/bilancio di esercizio;

- in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- sull'approvazione di eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;
- su ogni altro argomento sottoposto dal Consiglio Direttivo, che non rientri nella competenza dell'assemblea straordinaria.

2) L'assemblea straordinaria viene convocata per deliberare:

- sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione e devoluzione del patrimonio sociale.

ARTICOLO 12

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

- 1) L'assemblea è convocata dal Presidente dell'associazione, in via ordinaria, almeno una volta all'anno e comunque ogniqualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione.
- 2) L'assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è di regola presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo dell'associazione. Spetta al Presidente dell'assemblea dirigere e regolare le discussioni e stabilire le modalità e l'ordine delle votazioni. In caso di assenza od impedimento del Presidente, l'assemblea è presieduta dal Vice Presidente o, in assenza o impedimento di ambedue, da altra persona designata dai presenti.
- 3) La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno 2 (due) componenti del Consiglio Direttivo o su richiesta motivata e firmata da almeno 1/10 (un decimo) dei soci: in tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro 30 (trenta) giorni dalla convocazione.
- 4) L'avviso di convocazione è inviato individualmente per iscritto ai soci almeno 7 (sette) giorni prima della data stabilita; è anche reso pubblico nella sede sociale e deve contenere l'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

ARTICOLO 13

VALIDITA' DELL'ASSEMBLEA E MODALITA' DI VOTO

- 1) In prima convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci, in proprio o per delega. La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima.
- 2) Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.
- 3) L'assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello statuto o alla trasformazione o allo scioglimento e liquidazione dell'associazione o alla sua fusione o scissione.
- 4) Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o almeno da un decimo dei soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- 5) L'assemblea nomina un segretario per la redazione del verbale. Di ogni assemblea ordinaria e straordinaria deve essere redatto verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'associazione e trascritto nel registro delle assemblee dei soci. Può essere visionato da tutti i soci secondo quanto stabilito nell'art.22 comma 5. Le decisioni dell'assemblea sono impegnative per tutti i soci.

ARTICOLO 14

CONSIGLIO DIRETTIVO

- 1) Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
- 2) Il Consiglio Direttivo è eletto dall'assemblea dei soci ed opera in attuazione degli indirizzi statutari nonchè delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
- 3) Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 9 (nove) componenti, eletti dall'Assemblea tra gli associati. Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente ed un Vice Presidente (o piu' Vice Presidenti).
- 4) Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
- 5) I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di 3 (tre) anni e possono essere rieletti.

ARTICOLO 15

CONSIGLIO DIRETTIVO - COMPETENZE

1) Compete al Consiglio Direttivo:

- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'assemblea;
- deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
- amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
- predisporre gli eventuali regolamenti interni per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- predisporre e sottoporre all'approvazione dell'assemblea il bilancio preventivo ed il programma di attività possibilmente entro la fine del mese di dicembre e comunque con il bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo dell'anno interessato;
- proporre all'assemblea dei soci l'ammontare della quota sociale annuale;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendo e coordinando l'attività ed autorizzando la spesa;
- eleggere il Presidente ed il Vice Presidente o più vice-Presidenti;
- nominare il segretario organizzativo e segretario amministrativo, che possono essere scelti anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo oppure anche tra i non soci;
- nominare i componenti del Comitato Culturale;
- accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
- deliberare in merito all'esclusione dei soci;



- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessita' e di urgenza;
- assumere il personale strettamente necessario per la continuita' delle attivita' non assicurate con le prestazioni volontarie dei soci e stabilirne le retribuzioni, considerando i limiti consentiti dalle disponibilita' previste dal bilancio.
- istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio ed alle assemblee;
- delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio Direttivo stesso;
- assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto, necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

ARTICOLO 16

CONSIGLIO DIRETTIVO – FUNZIONAMENTO

1) Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti. Essi decadono, con apposita delibera, assunta a maggioranza dall'Organo stesso, qualora siano assenti ingiustificati per tre volte di seguito. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) dei soci. Il venir meno della maggioranza dei componenti comporta la decadenza del Consiglio Direttivo che deve essere rinnovato. Il Consiglio direttivo provvede alla sostituzione dei componenti decaduti o dimessi attraverso la nomina del primo tra i non eletti, e degli eventuali successivi secondo l'ordine delle preferenze ricevute, e, se non è possibile, il Presidente convoca assemblea per la nomina dei nuovi componenti. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

2) Il Consiglio Direttivo è convocato almeno 8 (otto) giorni prima della riunione, mediante comunicazione inviata tramite lettera oppure inoltrata tramite mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari.

3) Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi e, quando ne faccia richiesta, almeno 1/3 (un terzo) dei suoi componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della richiesta.

4) Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.

5) Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

6) Di ogni riunione deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato e trascritto nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 17

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1) Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei voti, dura in carica tre anni e può essere rieletto.

2) Il Presidente:

- ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio;

- da' esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;

- può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed e' autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti pubblici e da privati, rilasciandone liberatorie quietanze;

- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria ed Amministrativa;

- convoca e presiede le riunioni dell'assemblea, del Consiglio Direttivo, del Comitato culturale e dell'eventuale Comitato Esecutivo;

- sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;

- in caso di necessità e di urgenza assume provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica alla prima riunione successiva.

3) In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera.

4) Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

ARTICOLO 18

COMITATO CULTURALE

1) Il Comitato Culturale è costituito da studiosi ed esperti nei diversi campi della vita sociale in cui opera l'associazione. La nomina è fatta dal Consiglio Direttivo anche fra i non soci. Il comitato potrà articolarsi in commissioni per lo studio di problemi particolari.

2) Il Comitato si organizza autonomamente, è presieduto di regola del Presidente del Consiglio Direttivo, è coordinato da un componente del Consiglio Direttivo per i rapporti con l'associazione nel suo insieme.

ARTICOLO 19

SEGRETARIO ORGANIZZATIVO

1) Il Segretario Organizzativo ha i seguenti compiti:

- redigere i verbali del Consiglio Direttivo e delle assemblee;

- curare le comunicazioni degli avvisi di convocazione delle assemblee e del Consiglio Direttivo;

- curare l'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo con particolare riguardo all'organizzazione di incontri, assemblee e manifestazioni;

- fungere da supporto organizzativo al Comitato "Culturale";

- coordinare il lavoro dei diversi settori di attività con particolare riguardo agli atti registri, pubblicazioni e rapporti con la stampa.

ARTICOLO 20

SEGRETARIO AMMINISTRATIVO

1) Il Segretario Amministrativo è incaricato alla tenuta della contabilità dell'associazione nonché della gestione delle risorse finanziarie e patrimoniali nell'ambito dell'equilibrio del bilancio sociale.

ARTICOLO 21

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1) L'assemblea può eleggere un Collegio dei Revisori dei Conti, costituito da tre componenti effettivi scelti anche tra i non soci e, quando la legge lo impone, tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili.

Il Collegio:

- elegge tra i suoi componenti il Presidente;
- esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i Revisori dei Conti;
- agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un socio;
- può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e, se previsto, dal Comitato Esecutivo;
- riferisce annualmente all'assemblea con relazione scritta, trascritta nell'apposito registro dei Revisori dei Conti.

ARTICOLO 22

COLLEGIO DEI GARANTI

1) L'assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti scelti anche tra i non soci.

Il Collegio:

- ha il compito di esaminare le controversie tra i soci, tra questi e l'associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi, anche in contraddittorio;
- giudica ex bono et equo senza formalità di procedure.

Contro le decisioni del collegio è dato ricorso all'autorità giudiziaria.

ARTICOLO 23

LIBRI SOCIALI

1) L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle convocazioni e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle convocazioni e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) il libro delle convocazioni e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e di eventuali altri Organi sociali;
- e) il libro dei volontari associati contenenti i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione.

2) I libri di cui alle lettere a-b-c-e- sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera -d- sono tenuti a cura dell'Organo a cui si riferiscono.

3) I verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

4) Ogni verbale deve essere firmato dal Presidente e dal segretario.

5) Gli atti ed i registri sociali sono pubblici. I soci hanno il diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta motivata all'organo competente con un preavviso di 15 (quindici) giorni.

ARTICOLO 24

SCRITTURE CONTABILI

Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art.13 e dall'art.87 del D.lgs. n.117/2017.

ARTICOLO 25

BILANCIO SOCIALE

1) Il bilancio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.

2) Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio. I bilanci devono essere portati a conoscenza del Collegio dei Revisori almeno 30 (trenta) giorni prima della presentazione all'assemblea.

3) Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità all'art.13 del D.lgs. 117/2017 e sue successive modifiche;

4) Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art.13 del D.lgs.117/2017, qualora emanato, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua.

5) Al bilancio preventivo deve essere allegato il programma dell'attività dell'associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.

6) La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal Consiglio Direttivo e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea.

ARTICOLO 26

DIVIETO DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

1) L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.lgs.117/2017.

2) Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ARTICOLO 27

DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

1) In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 45 comma 1, del D.lgs.117/2017 qualora attivato, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'Ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.lgs.117/2017.

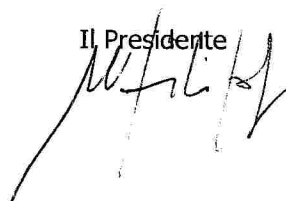
ARTICOLO 28

DISPOSIZIONI FINALI

1) Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico. Nelle more di costituzione del Registro unico resta in vigore la normativa previgente.

Erba, 20 maggio 2022

Il Presidente

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. F. H.', written over the printed text 'Il Presidente'.

3

531

24/05/2022

0,00

TM522L000531000WE

0,00

codice identificativo
per eventuali adempimenti successivi

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TM5